

“I minori non accompagnati ed i minori richiedenti asilo: diritti ed aspettative”

di Mariella Console

Come avvocato iscritta all'A.S.G.I. mi sono trovata di frequente ad assistere minori stranieri giunti in territorio italiano da soli o in compagnia dei propri genitori.

Certamente i minori “non accompagnati” – ma anche quelli che vivono con genitori privi di permesso di soggiorno – sono tra i soggetti più fragili e meritevoli di tutela.

I relatori che mi hanno preceduto hanno già trattato il quadro dei diritti che ad essi dovrebbero essere riconosciuti, quindi io mi soffermerò solo su alcuni aspetti.

La prima questione che vorrei affrontare è quella dell'accertamento della minore età, presupposto per l'attribuzione dei diritti connessi con la condizione di minore.

Quindi passerò infine le particolarità legate alla condizione dei minori richiedenti asilo.

Accertamento della minore età.

Buona parte dei migranti presente sul territorio nazionale è priva di documenti e talvolta risulta impossibilitata a procurarseli, atteso che in molti Paesi le nascite non vengono registrate.

Per comprendere l'ampiezza di questo fenomeno, basta pensare che, ancora nel 2006, non risultavano registrati circa 51 milioni di bambini, soprattutto in Asia e nell'Africa Sub-sahariana.

Orbene, l'art. 8 del D.P.R. 448/88 relativo alla procedimento penale nei confronti dei minorenni stabilisce il principio di presunzione della minore età: ogniqualvolta gli accertamenti disposti lascino un margine di dubbio sull'età minore dell'interessato, questi si considera a tutti gli effetti minorenne.

Un'analogha previsione è contenuta anche all'art. 19 del Dlgs. 25/08 sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale ed all'art. 13 della direttiva 2011/36/UE sulla protezione delle vittime di tratta, di cui è incorso l'iter di recepimento.

Inoltre la circolare del Ministero dell'Interno n. 17272/7 del 9/7/2007, afferma che il principio di presunzione della minore età, fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, può essere applicato in via analogica in materia di immigrazione.

I problemi nascono però dal fatto che il principale strumento attualmente impiegato in Italia per l'accertamento dell'età anagrafica, nel caso in cui sorgano dubbi sulla minore età di un cittadino straniero privo di documenti, è quello basato sull'analisi della maturità scheletrica.

Molti presidi ospedalieri, inoltre, forniscono referti che, pur essendo utilizzati per assumere decisioni giuridicamente rilevanti sono in realtà privi di validità scientifica. Questo perché riportano semplicemente che l'età scheletrica del soggetto corrisponde ad una certa età anagrafica, talvolta indicando il metodo impiegato (Greulich e Pyle, ad esempio), raramente il margine di errore insito nell'interpretazione delle lastre da parte dell'operatore esperto (+/- 3 o 6 mesi), quasi mai l'ampio margine di variabilità insito nel test effettuato (+/- 2 anni).

Come chiarito in un recente studio intitolato "Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica"¹, pubblicato dal Prof. Benso² e dal Prof. Milani³, infatti, esiste un'ampia variabilità nella maturazione osservabile tra coetanei in simili condizioni di vita e di salute, appartenenti alla stessa etnia e classe sociale (variabilità biologica): l'età cronologica di soggetti con una determinata età scheletrica può essere ricompresa entro un range di +/- 2 anni attorno all'età media corrispondente ad uno specifico grado di maturazione.

Secondo gli studiosi "L'entità di questa variabilità biologica deve essere sempre indicata nel referto, che, in caso contrario, non ha significato dal punto di vista scientifico".

Inoltre tutti i metodi che derivano l'età scheletrica dal grado di ossificazione della mano e del polso si fondano sulle radiografie di bambini ed adolescenti nati a Cleveland (Ohio) negli anni '30 (Greulich e Pyle) o all'interno della popolazione britannica di ceto medio-basso degli anni '60 (Tanner-Whitehouse 2) o dei tardi anni '90 (Tanner-Whitehouse 3): ne deriva che applicarli tout court a ragazzi o adolescenti provenienti da aree del mondo connotate da un diverso patrimonio genetico, differenti abitudini alimentari, stili di vita e caratteristiche ambientali, può comportare ulteriori inesattezze.

Dunque, il grado di variabilità riscontrabile nella maturazione ossea di persone provenienti, ad esempio dall'Africa Sub-sahariana o dall'Asia, potrebbe essere anche più elevato rispetto ai +/- 2 anni rilevati per i soggetti appartenenti ad una medesima popolazione.

A livello internazionale ed europeo sono state adottate numerose raccomandazioni in materia di accertamento dell'età, tra cui il "Commento Generale n. 6: Trattamento dei minori separati e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine" del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (2005); la **Comunicazione della Commissione al**

1 pubblicato su: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2841&l=it

2 Già Direttore della SCU di Auxologia, Università degli Studi di Torino

3 Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Unità di Statistica Medica e Biometria. Università degli Studi di Milano

Parlamento Europeo e al Consiglio “Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014)” (2010); la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2013); “Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe” del Separated Children in Europe Programme (2012); il Working Paper “Assessment: A Technical Note” di UNICEF (2013).

In esse oltre a raccomandare di adottare il principio di presunzione della minore età, si consiglia di adottare un approccio multidisciplinare che comprenda anche una fase di ascolto del minore e di ricorrere ad esami medici solo ove strettamente necessario.

in Gran Bretagna ad esempio, a fronte di una netta presa di posizione del Parlamento, non sono infatti previsti esami radiologici nella procedura volta all'accertamento dell'età, perché considerati, a tale scopo, imprecisi e contrari all'etica medica, in quanto l'esposizione a radiazioni può essere di pregiudizio per il paziente e non è finalizzata alla tutela della sua salute.

In Italia era stato avviato nel 2008 una conferenza dei servizi per individuare una “Procedura di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”.

Interpellato nel corso dei lavori il Consiglio Superiore di Sanità, nel suo parere del 25.2.2009, aveva raccomandato di adottare un approccio multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minori stranieri o sedicenti tali, in cui la valutazione dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano fosse integrata dall'esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione) svolto da un pediatra e da un colloquio con il presunto minore con l'ausilio di un mediatore culturale.

Il parere è stato poi largamente ripreso nella bozza di “Protocollo per l'accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell' Approccio multidimensionale”, il quale, pur non negando in radice rilevanza all'esame radiologico polso/mano ai fini dell'accertamento dell'età anagrafica, stabilisce che “con l'età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore e, nel dubbio di attribuzione dell'età cronologica deve essere applicato il principio della presunzione della minore età, come previsto dalla normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a livello internazionale”.

Sarebbe, dunque, auspicabile che la bozza di protocollo venisse definitivamente adottata dallo Stato italiano al fine di garantire adeguata tutela ai minori stranieri ed a

dare attuazione ai principi di presunzione della minore età e del superiore interesse del minore.

Già ora, poi, gli enti che si occupano della tutela dei minori e le stesse autorità giudiziarie dovrebbero evitare di assumere a fondamento delle loro decisioni referti medici (ad esempio relativi a radiografie del distretto mano- polso) che non contengano l'indicazione dei margini di errore e richiedere, ove possibile esami più approfonditi secondo l'approccio multidisciplinare.

Gli accertamenti medici, inoltre, devono essere evitati ogniqualvolta l'interessato sia in possesso di un documento di identità, anche non in corso di validità, da cui risulti la minore età.

In tutti gli altri casi, ad eccezione di quelli in cui l'interessato richieda o sia titolare di protezione internazionale o di protezione per motivi umanitari e di quelli in cui il contatto con il paese d'origine possa comunque comportare dei rischi, dovrebbero essere disposti solo dopo avere disposto tutte le misure necessarie (collaborazione con la rappresentanza diplomatico-consolare competente, assistenza per favorire il contatto con i familiari nel paese d'origine ecc.) affinché il presunto minore possa munirsi di un documento di identità valido ovvero per verificare l'autenticità dell'eventuale documento esibito e la sua riconducibilità all'interessato, nel caso in cui ricorrano indizi in senso contrario.

Va ricordato, infine, che, secondo l'art. 42 della L. 218/95 (Diritto internazionale privato) la protezione dei minori è regolata dalle Convenzioni dell'Aja tutte ratificate e rese esecutiva in Italia⁴ e che le disposizioni delle Convenzioni si applicano anche alle presone considerate minori soltanto in base alla loro legge nazionale⁵: dunque, dovrebbe essere garantita tutela anche a soggetti che pur avendo già compiuto 18 anni, sono considerati minori in base alla legge del loro Paese d'origine.

Minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale.

Nel nostro ordinamento il diritto di asilo è riconosciuto innanzi tutto dalla Costituzione che, all'art. 10 c.3 prevede infatti che *“lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”*.

4 Convenzioni dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali : del 1961 ratificata e resa esecutiva con L. 742/80; del 1993 ratificata e resa esecutiva con 476/98; del 1996 ratificata e resa esecutiva con L. 151/2008

5 Cfr. Decreto Tribunale di Roma, 20/09/2011 nel proc. n. 17850/11 R.G.

Per lungo tempo, però tale norma è rimasta priva di applicazione, non essendo mai stata promulgata una legge di attuazione.

Inoltre, benchè il nostro Paese avesse ratificato la Convenzione di Ginevra con la legge legge n. 772 del 24.7.1954, fino al 1990 non esisteva alcuna disposizione che stabilisse la procedura per richiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La disciplina del diritto di asilo, o meglio della protezione internazionale è stata definita in maniera più organica soltanto con il Dlgs. 251/07 (di attuazione della direttiva 2004/83/CE) che si occupa di definire le diverse qualifiche e con il Dlgs. 25/08 (di attuazione della direttiva 2005/85/CE) che stabilisce mentre le procedure di riconoscimento per il riconoscimento.

Lo status di rifugiato di cui alla convenzione di Ginevra del 1951 può essere riconosciuto a chi *“nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”*.

La protezione sussidiaria al *“cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (...), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”*.

Infine è prevista la possibilità del rilascio un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/98, nel caso in cui, pur non essendovi i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale sussistano *“gravi motivi di carattere umanitario”*. Tale strumento, non previsto dalla normativa europea, non costituisce, quindi, a rigore, un genere ulteriore di protezione internazionale, bensì una categoria residuale nella quale far convergere situazioni ritenute comunque meritevoli di tutela. Il dlgs. 251/07 si occupa inoltre di definire gli agenti della persecuzione, che possono appartenere allo stato, o ad enti non statali che controllano di fatto una parte del territorio o essere soggetti diversi se lo stato o le organizzazioni internazionali presenti sul territorio non sono in grado di offrire protezione.

Gli atti di persecuzione rilevanti (l'art. 7) possono invece consistere in *:atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o*

discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini; atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" ed il loro compimento deve essere riconducibile a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica (art. 8, c. 1).

Il legislatore, tuttavia, specifica opportunamente, al seguente comma 2, che è del tutto *"irrelevante che il ricorrente possenga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni"*.

Per quanto riguarda invece la protezione sussidiaria l'art. 14 dello stesso Dlgs. 251/08 chiarisce che sono considerati danni gravi: *"a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Particolare rilievo riveste l'art. 3, comma quinto del D. Lgs. 251/2007, il quale stabilisce che anche qualora taluni elementi delle dichiarazioni del richiedente risultino sforniti di prova, essi *"sono considerati veritieri"*, se l'interessato ha tempestivamente avanzato la propria domanda, ha riportato dichiarazioni relative al caso specifico coerenti con le informazioni generali, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e ha dato prova di generale attendibilità.

Ciò, infatti, secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili (sent. n. 27310 del 17.11.2008), fa sì che nei procedimenti riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale, con il recepimento della direttiva 2004/83/CE, non trovano più applicazione i principi generali del nostro ordinamento civile in materia di ripartizione dell'onere della prova.

Al contrario, *"un'interpretazione della norma interna conforme ai criteri dettati dalla direttiva (...) impone di ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato"*, potendo egli acquisire anche d'ufficio le informazioni necessarie a suffragare le dichiarazioni dell'interessato.

La giurisprudenza ha anche stabilito, con riferimento alla protezione sussidiaria, che l'effettiva esistenza di un pericolo derivante da un contesto di *"violenza indiscriminata"*,

può essere provata anche attraverso le informazioni sul Paese d'origine e che in tal fine la credibilità del racconto del richiedente non può assumere valore assorbente.

Per quanto riguarda nello specifico i minori non accompagnati richiedenti asilo, il D. Lgs. 25/08, che disciplina le procedure per il riconoscimento della protezione stabilisce innanzi tutto all'art. 19 che le disposizioni previste per i minorenni non accompagnati, vengano applicate anche nel caso in cui gli accertamenti effettuati in merito all'età non abbiano fornito risultati certi.

Inoltre, in base alla disposizione appena citata, il minore, informato della possibilità di essere sottoposto a visita medica volta alla verifica dell'età, può rifiutarla, senza che ciò costituisca motivo di impedimento all'accoglimento della domanda o all'adozione della decisione.

Quando la Questura riceve la richiesta di asilo di un minore non accompagnato, deve immediatamente darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni ed al Giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina di un tutore, oltre a doverne informare il Comitato per i Minori Stranieri, previo affidamento temporaneo del minore ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova.

Il Giudice tutelare, nelle 48 ore successive, deve provvedere alla nomina del tutore (in genere, proprio i Servizi Sociali presso il Comune), che deve subito prendere contatto con la Questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento.

Nella prassi spesso i minori, così come gli adulti, trovano difficoltà ad accedere per la prima volta in Questura per manifestare la propria intenzione di richiedere asilo: per motivi organizzativi gli uffici accolgono ogni giorno soltanto un numero limitato di persone e può capitare che l'interessato venga invitato a ritornare il giorno successivo o che debba attendere anche alcuni giorni prima di essere identificato come richiedente asilo.

Ciò comporta evidenti ritardi anche nell'accesso alle misure di accoglienza.

Una volta segnalato il minore non accompagnato richiedente asilo ha la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza riservati alle categorie di soggetti vulnerabili di cui all'art. 8 D.Lgs. 140/2005, predisposti, in questo caso, dal comune in cui si trova.

Qualora, invece, venga rintracciato sul territorio nazionale un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, può venire a questo affidato dal Tribunale.

Il D. Lgs. 251/07 sottolinea poi la necessità di salvaguardarne i rapporti familiari, avendo cura che il minore non venga separato dai fratelli eventualmente presenti in Italia.

Il minore richiedete asilo, inoltre, è assistito dal tutore o dal familiare cui sia stato affidato per tutta la procedura ed in particolare nel corso nell'audizione innanzi alla Commissione territoriale competente a valutare la sua domanda.

Appare particolarmente importante che accanto al minore, in tale circostanza, vi sia una persona di sua fiducia: se anche per un adulto può essere difficile o impossibile raccontare ad estranei - magari di sesso diverso - esperienze traumatiche, fidandosi di (e affidandosi a) un interprete mai incontrato prima, per un minore le difficoltà sono certamente amplificate⁶.

La valutazione circa la "credibilità" del racconto avviene sulla base di criteri – coerenza, linearità, assenza di contraddizioni – che non è facile mantenere nel corso dell'interrogatorio in audizione (o davanti al giudice per il ricorso).

In questi contesti le domande non seguono uno schema cronologico lineare, piuttosto si muovono avanti e indietro nel tempo della storia di vita, di persecuzione e di fuga, interrompendo continuamente la narrazione del richiedente con domande volte a verificarne l'attendibilità (il nome del capo dello stato, della città più vicina, il fiume che la attraversa, la principale banca del paese...). Questo tipo di domande può generare confusione nei richiedenti asilo: pensando di dover raccontare la propria storia di persecuzione, si trovano invece a rispondere ad un interrogatorio strutturato in cerca di contraddizioni e menzogne. Inoltre, il richiedente, ed il minore in particolare, non ha ben chiaro quali aspetti della sua storia possano assumere rilevanza per il riconoscimento della protezione e quali no.

La presenza del tutore, che dovrebbe essere formato in maniera adeguata, può aiutare il minore ad affrontare questi passaggi.

Ho avuto modo di osservare, seguendo alcuni minori richiedenti asilo inseriti in un progetto di accoglienza del Comune di Torino, come sia molto utile avere modo di preparare gli interessati al colloquio in Commissione anche con l'assistenza di un legale. Attualmente il Dlgs. 25/08 prevede la possibilità di farsi assistere da un legale nel corso dell'audizione, ma le eventuali spese sono a carico dell'interessato (non trattandosi di procedura giudiziaria non è possibile neanche l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato): di fatto solo coloro che sono inseriti in progetti che prevedano un budget per

⁶ Cfr. Barbara Sorgoni, "Storie dati e prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni di richiesta di asilo", in *Parolechiave*, n.46, pp. 115-133.

l'assistenza legale o che abbiano familiari in grado di sostenere le spese possono accedere a questo tipo di aiuto.

Infine nel caso in cui il minore richiedente non sia nel frattempo divenuto maggiorenne, dovrà sempre essere il tutore ad attivarsi per un eventuale ricorso in caso di diniego o di riconoscimento di un tipo di protezione ritenuto non soddisfacente.

Accoglienza, diritto all'unità familiare, trasferimento in altri Stati e Regolamento Dublino.

Oltre ai problemi che possono derivare dai ritardi nell'identificazione come minori e nell'accesso alla procedura, i minori non accompagnati richiedenti asilo subiscono, come gli adulti, le carenze del nostro sistema di accoglienza.

Se esistono, infatti, realtà che sono in grado di offrire assistenza adeguate, esse tuttavia non sono sufficienti e non vi è uniformità d opportunità a livello nazionale.

Lo "SPRAR" (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) offre, infatti, un numero di posti insufficienti e non tutte le realtà locali dispongono di risorse sufficienti per farsi carico dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

Ad esempio recentemente sono stati segnalati all'ASGI numerosi casi di presunti minori nel C.A.R.A. di Borgomezzanone (FOGGIA): tali centri destinati ad accogliere i richiedenti asilo adulti, non sono idonei ad accogliere i minori, soprattutto se non accompagnati ed in loro trattenimento in tali strutture è stato equiparato dalla CEDU ad un trattamento inumano e degradante in violazione dell'art. 3 della Convenzione (sent. 12/08/2006 Mubilanzila Kayeka e Kaiki Mitunga contro Paesi Bassi).

L'assessorato all'assistenza del Comune di Foggia, cui si era chiesto di intervenire, ha esplicitamente dichiarato di non avere le risorse economiche per farlo, venendo meno ad un obbligo stabilito dalla legge.

Anche in situazioni meno drammatiche, particolarmente critica appare la situazione dei neo maggiorenti che una volta ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione possono continuare a beneficiare del sistema di accoglienza per un massimo di sei mesi.

Ho potuto notare come molti ragazzi arrivati in Italia a 16/17 anni si trovino piuttosto spaesati: generalmente più maturi dei loro coetanei italiani si trovano per alcuni mesi a beneficiare di una situazione in cui possono comportarsi come "bambini" – cosa che probabilmente non potevano fare nel loro Paese e durante il viaggio che li ha portati da noi - ; quando si sono abituati a questa situazione, scoprono che da lì a pochi mesi saranno di nuovo considerati come "adulti" e dovranno cavarsela da soli.

Altra questione critica è quella del diritto all'unità familiare.

Le leggi prevedono di specifiche iniziative volte al rintraccio dei familiari del minore non accompagnato che abbia ottenuto la protezione internazionale, assunte nell'ambito delle convenzioni già previste dall'ultimo comma dell'art. 8, D. Lgs. 140/05, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie nazionali o internazionali, ma almeno in base alla mia esperienza queste procedure vengono attivate assai raramente.

Inoltre le disposizioni sul ricongiungimento familiare, appaiono a volte agli interessati inspiegabilmente restrittive: è vero che per i rifugiati non è richiesta la disponibilità di reddito e di alloggio, ma i titolari di protezione sussidiaria o umanitaria devono invece rispettare i requisiti ordinari (con qualche agevolazione per i titolari di protezione sussidiaria).

Inoltre vi sono limiti ai familiari ricongiungibili: non è possibile far ottenere un visto per fratelli e sorelle e neppure per i genitori se questi hanno altri figli nel Paese d'origine.

Per molti giovani il fatto di non poter far arrivare in Europa regolarmente (cioè senza che si sottopongano ai pericoli del viaggio che essi hanno dovuto affrontare) i fratelli minori o i genitori è fonte di angoscia e preoccupazione.

Altro aspetto su cui le aspettative dei minori non accompagnati richiedenti asilo si scontra con la realtà e le disposizioni di legge è quello relativo alla possibilità o meno di trasferirsi in un altro Stato dell'Unione Europea.

Il regolamento dell'Unione Europea n. 343/2003 c. d. "Dublino" stabilisce infatti che lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione sia quello del primo arrivo.

In realtà con la importantissima sentenza del 6 giugno 2013 nel caso MA, BT, DA (C-648/11), la Corte di Giustizia facendo riferimento al principio della tutela del miglior interesse del minore, ha chiarito che ove un minore non accompagnato presenti la domanda in più Stati la competenza spetta allo "*Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo*", evitando che egli venga trasferito verso Stati dove non ha nessuno che possa occuparsi di lui.

Ora tale principio è stato inserito nel nuovo regolamento Dublino (604/2013 del 26/6/2013) il quale all'art. art. 6 ricorda che "*L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento*" le possibilità di ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni di sicurezza (in particolare se vi è il rischio di tratta), l'opinione del minore.

Il nuovo testo, inoltre dedica un articolo specifico, l' 8, alla situazione dei minori: introduce l'obbligo di nominare un rappresentante del minore non accompagnato che ha accesso a tutti i documenti che riguardano la pratica del minore e quello per *“lo Stato in cui il minore ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato”*; specifica che le autorità responsabili della procedura Dublino che trattano domande di minori non accompagnati devono aver ricevuto e continuare a ricevere *“una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori”*.

Nel caso in cui il minore abbia dei familiari residenti in altro Stato membro può chiedervi di esservi trasferito: è interessante in proposito notare che il nuovo regolamento Dublino amplia tale categoria (art. 2): il “tutore” viene sostituito da *“altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto”*(che in base all'art 8 può anche essere un fratello o una sorella in grado di occuparsi di lui); viene introdotta la categoria *“parenti”*, che comprende, oltre evidentemente ai genitori gli zii e i nonni (adulti) del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro.

La richiesta di trasferimento in uno Stato dove si trova un familiare che abbia ottenuto o richiesto una protezione internazionale, deve essere formulata per iscritto: la richiesta può essere accolta a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine.

Infine, se diversi familiari o (novità di Dublino III) fratelli minori non coniugati presentano domande di protezione internazionale congiuntamente o comunque in date sufficientemente ravvicinate, nel caso in cui l'applicazione dei criteri porterebbe ad esaminarle separatamente, è competente per l'esame delle domande di tutti i familiari o fratelli minori non coniugati lo Stato che sarebbe competente per la maggior parte di esse o, in mancanza, quello competente per l'esame della domanda del richiedente più anziano.

Le nuove disposizioni dovrebbero, dunque, garantire maggiore tutela al minore non accompagnato e facilitarne ove possibile, nella fase di presentazione della domanda, il ricongiungimento con i familiari.

E' importante che gli operatori che si occupano dei minori non accompagnati siano al corrente di tali disposizioni ed aiutino gli interessati a valersene, se ve ne sono i presupposti.

Resta il problema della possibilità di trasferimento in altro Stato dopo il conseguimento dello status: sappiamo, infatti, che spesso i minori non accompagnati aspirano in realtà a trasferirsi in altri Paesi dell'Unione dove hanno amici e conoscenti e dove pensano, a torto o a ragione, di avere maggiori possibilità di integrazione.

Attualmente ciò non è permesso perchè, una volta ottenuto il permesso di soggiorno in Italia, i titolari di protezione, se sono in possesso di un titolo di viaggio, possono sì spostarsi all'interno della UE per soggiorni sino a tre mesi, ma solo per motivi "turistici", se dispongono cioè di "mezzi di sostentamento" e non possono intraprendere attività lavorativa in uno Stato diverso da quello che gli ha riconosciuto la protezione

In parte questa difficoltà potrebbe essere risolta, quando, entro il 2013 gli stati membri dovranno adottare i provvedimenti interni per recepire il contenuto della Direttiva UE 51 del 2011.

Secondo tale normativa possono, infatti, ambire all'ottenimento del permesso per lungo soggiornanti, che permette di instaurare rapporti di lavoro nell'UE anche i titolari di protezione internazionale.

Nel computo dei 5 anni necessari per l'ottenimento del titolo, potrà essere tenuto conto della metà del periodo di attesa della risposta della Commissione e se superiore a 18 mesi, dovrà essere conteggiato tutto il periodo.

Ciò non permetterà di scavalcare a pieno le maglie di Dublino, potrebbe introdurre un lasciapassare che costringa a rivedere per esempio gli standards di accoglienza dei diversi stati portando, speriamo, ad una loro armonizzazione.

Ricordo che recentemente proprio in virtù della carenza degli standard di accoglienza, suscettibili di integrare gli estremi di "trattamenti inumani e degradanti" alcuni tribunali tedeschi ed inglesi hanno riconosciuto a persone che, anche dopo aver ottenuto il riconoscimento nel nostro Paese, avevano presentato una nuova domanda, il diritto a non essere trasferiti in Italia (si veda ad esempio la sentenza del tribunale Amministrativo di Gießen del 28 agosto 2013).

Tuttavia è doveroso ricordare che l'attuale applicazione della direttiva che ha istituito il permesso di soggiorno CE di lungo periodo da parte degli Stati Membri lascia ancora a desiderare. Sebbene infatti la norma preveda la libertà di intraprendere una attività lavorativa negli Stati membri nel limite dei 3 mesi di soggiorno, ancora molti ostacoli esistono per chi volesse proseguire tale attività e quindi far falere un diritto di soggiorno, oltre i tre mesi stabiliti. Le norme di recepimento - è così quella italiana - lasciano ampia

discrezione allo Stato e spesso, il soggiorno dei titolari CE è subordinato a limiti (come quelli posti dal decreto flussi) che vanificano la *ratio* e gli obiettivi della direttiva.